NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE

Art. 21 (Allegato Intesa tra Repubblica italiana e Sacra Arcidioecesi ortodossa)

Assegni ai ministri di culto

1. Gli assegni corrisposti dall'Arcidiocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 2 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. 2. L'Arcidiocesi provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia. 3. L'Arcidiocesi provvede altresi' per i ministri di culto che vi siano tenuti al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Versione in vigore dal 22 agosto 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
Estremi	Legge 30 luglio 2012, n. 126
Partizione	Allegato Intesa tra Repubblica italiana e Sacra Arcidioecesi ortodossa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-la-sacra/allegato-intesa-tra-repubblica-italiana-e-sacra-arcidioecesi-art-21-assegni-ai-ministri-di-culto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it